Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'

Istituto Penale per i Minorenni "Ferrante Aporti"
con annesso Centro di Prima Accoglienza
TORINO

Area III
Area contabile

Oggetto: Annullamento d'ufficio in autotutela, ai sensi dell'art. 21-nonies della L. 241/1990, della Determinazione a contrarre n. 14 del 29.09.2026 avente ad oggetto: *"Indizione della procedura negoziata tramite Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per l'affidamento del servizio di ristorazione ('Vitto Ristretti') a ridotto impatto ambientale per l'I.P.M. e annesso C.P.A. di Torino – Anno 2027"*. Contestuale avvio di nuova procedura tramite piattaforma telematiche [MePA / SDAPA].

IL DIRETTORE

VISTA la manifestazione d'interesse a partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio di ristorazione (vitto ristretti) a ridotto impatto ambientale per i ragazzi dell'Istituto Penale per i Minorenni "F. Aporti" (IPM.), con annesso Centro di Prima Accoglienza (CPA) di Torino - per il periodo 01.01.2026 – 31.12.2026 del 21 agosto 2025;

PRESO ATTO che, a seguito della pubblicazione del predetto avviso, sono pervenute n.7 manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici interessati;

CONSIDERATO che tra l'indizione dell'iniziativa originaria (agosto 2025) e l'adozione della Determina a contrarre n. 14 del 29.09.2026 indicata in oggetto è decorso un lasso temporale di oltre 14 mesi senza che la procedura sia evoluta verso la fase di aggiudicazione o di perfezionamento di alcun vincolo contrattuale;

RILEVATO che il prolungato stallo procedurale determina il palese superamento dei termini massimi di conclusione dei procedimenti di affidamento stabiliti dall'art. 17, comma 3 e dall'Allegato I.3 del D.Lgs. 36/2023, configurando un'illegittimità procedurale per eccessiva dilazione temporale;

CONSIDERATO che il riesame dell'istruttoria ha rilevato un vizio di legittimità della Determinazione n. 14 del 29.09.2026 derivante dall'adozione di una procedura di affidamento errata ed inidonea a garantire il corretto soddisfacimento del fabbisogno dell'I.P.M. e annesso C.P.A. di Torino per l'anno 2027;

RITENUTO che la prosecuzione della procedura sulla base di atti oramai superati si porrebbe in netto ed insanabile contrasto con i principi generali dell'ordinamento dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023, ed in particolare:

-
-

- **il Principio del Risultato e della Tempestività (art. 1):** che impone la massima celerità ed efficienza nell'affidamento e nell'esecuzione del contratto per il tempestivo perseguimento dell'interesse pubblico;
- **il Principio dell'Accesso al Mercato e della Massima Concorrenzialità (art. 3):** che impone di garantire una platea concorrenziale ampia, aggiornata e non discriminatoria, non assicurabile mediante manifestazioni d'interesse acquisite in un contesto temporale e di mercato non più attuale;

VERIFICATO che l'Amministrazione può soddisfare il proprio fabbisogno in modo più efficiente, trasparente e tempestivo mediante il ricorso ai mercati elettronici della Pubblica Amministrazione (MePA / SDAPA);

SUSSISTENDO un concreto, attuale e prevalente interesse pubblico all'annullamento d'ufficio del provvedimento originario, consistente nel ripristino della legalità, nel rispetto dei principi del buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.) e nella tutela dell'efficienza della spesa pubblica;

DATO ATTO che l'esercizio del potere di autotutela interviene tempestivamente ai sensi dell'art. 21-nonies della L. 241/1990 e che le manifestazioni di interesse ricevute hanno natura di meri atti endoprocedimentali, inidonei a fondare alcuna posizione di affidamento qualificato o aspettativa giuridicamente tutelata in capo ai concorrenti, non essendovi stata alcuna aggiudicazione né stipula contrattuale;

VISTI:

- L'art. 21-nonies della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. (*Annullamento d'ufficio*);
- Gli artt. 1, 3, 17 e l'Allegato I.3 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (*Codice dei Contratti Pubblici*);
- Il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

DETERMINA

DI ANNULLARE IN AUTOTUTELA, ai sensi dell'art. 21-nonies della L. 241/1990, per i motivi di legittimità e di pubblico interesse espressi in premessa, la Determinazione a contrarre n. 14 del 29.09.2026 avente ad oggetto *"Indizione della procedura negoziata tramite Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per l'affidamento del servizio di ristorazione ('Vitto Ristretti') a ridotto impatto ambientale per l'I.P.M. e annesso C.P.A. di Torino – Anno 2027"*, unitamente all'avviso di manifestazione d'interesse e a tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.

DI DARE ATTO che non sussiste alcun obbligo di indennizzo o risarcimento in favore degli operatori economici che hanno presentato manifestazione di interesse, trattandosi di fase meramente propedeutica non sfociata in posizioni giuridiche consolidate.

DI DISPORRE che le esigenze relative al servizio di ristorazione ("Vitto Ristretti") per l'I.P.M. e annesso C.P.A. di Torino – Anno 2027 saranno soddisfatte mediante l'indizione di una nuova procedura di affidamento/gara da svolgersi tramite piattaforma telematica [MePA / SDAPA].

DI PUBBLICARE il presente provvedimento nella sezione *Amministrazione Trasparente* del Ministero della Giustizia, ai sensi della normativa vigente, nonché di darne formale comunicazione agli operatori economici che avevano presentato manifestazione di interesse.

Torino, 02 Ottobre 2026

Il Direttore
Dr.ssa Simona Badame
Simona Badame